

3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli enti associati, copia del rendiconto stesso.

Articolo 23 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 24 - Sezioni

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra gli associati, tra l'Associazione e gli enti associati ovvero i suoi aderenti e che siano compromettibili in arbitri, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIV (art. 63, comma 4 statuto federale).

Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale degli enti associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli enti associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) degli enti associati esprimenti il solo voto proprio, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli enti associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve esse-

Mo. Jus



[Handwritten signature]